



## COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2013**

n. 1638

|                                                                     |                             |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| PUBBLICAZIONE                                                       |                             |
| La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del |                             |
| Comune di <u>21 GEN 2014</u>                                        | N. <u>1638</u> e vi rimarrà |
| per 10 giorni consecutivi fino al <u>31 GEN 2014</u>                |                             |
| Li <u>21 GEN 2014</u>                                               | IL RESPONSABILE DELL'ALBO   |

AREA 1^

### DETERMINAZIONE

n. **299** del **14/11/2013**

**OGGETTO:** Sentenza Corte d'Appello di Lecce – Sezione Promiscua n. 545/12.  
Esecuzione nelle more dell'adempimento ex art. 194 comma 1, lett.  
a), T.U.O.E.L. d.lgs. n. 267/00

In data 14/11/2013, nella Residenza Municipale,

### IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

Premesso che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 03/11/2012, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e Pluriennale 2012 - 2014;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

**VISTO** l'art. 163, comma 3, TUEL d.lgs. n. 267/00, in base al quale ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato.

#### **VISTA:**

- la legge di stabilità 2013 approvata con la Legge 24 dicembre 2012 n. 228, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012, che ha differito il termine di approvazione del bilancio 2013 al 30 giugno 2013;
- la legge 6 giugno 2013, n. 64, di conversione del D.L. 8/04/2013 n. 35, con la quale è stato differito al 30 settembre 2013 il termine per l'approvazione del Bilancio di Gestione degli enti locali.

**VISTO**, infine, il DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 102 (pubblicato sul supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 204 del 31 agosto 2013 - Serie generale) Art. 8. recante il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione al 30 Novembre 2013.

**RILEVATO** che:

- con atto di citazione notificato il 3 settembre 1986 il sig. Palazzo ha impugnato innanzi alla Corte d'Appello di Lecce la stima dell'indennità relativa all'espropriazione dell'area occorrente per la realizzazione del programma di edilizia economica e popolare di cui al piano approvato *ex lege* 167/1962 con deliberazione consiliare n. 83 del 16 ottobre 1976;
- con sentenza n. 238/1992 l'adita Corte d'Appello dichiarava la propria incompetenza in ordine alla domanda di opposizione all'indennità di esproprio, statuendo soltanto sulla domanda di liquidazione dell'indennità di occupazione;
- a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 3662/1997 (che ha affermato che la Corte d'appello era competente a decidere anche in ordine all'opposizione alla stima dell'indennità di esproprio ed ha pertanto cassato sul punto la sentenza impugnata), con atto di citazione in riassunzione del 26 marzo 1998 il Palazzo ha nuovamente convenuto in giudizio il Comune innanzi alla Corte d'Appello onde sentire *«accertare e dichiarare, in misura conforme alle vigenti disposizioni di legge, l'indennità di espropriazione definitiva dovuta all'istante per l'esproprio del suolo di cui è causa e relativo soprassuolo»*;
- il giudizio di rinvio è stato definito dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 213 del 23 aprile 2003 con cui: 1) è stata determinata *«in £. 697.158.890, pari ad €. 360.052,52, l'indennità di espropriazione spettante al Palazzo per l'espropriazione dei suoli di cui alle particelle nn. 16, 17, 18, 20, e 49 del foglio 58 del C.T. del Comune di Castellaneta»*; 2) è stato ordinato *«all'Amministrazione comunale convenuta di depositare presso la Cassa depositi e prestiti, a disposizione del predetto, la differenza fra la indicata somma e quella offerta ed eventualmente già corrisposta, in uno agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dal 6 agosto 1986 e fino al deposito»*;
- la quantificazione dell'indennità era stata fatta prendendo a base del calcolo una superficie estesa ben 24.242 metri quadrati, maggiore di quella (mq. 18.876) cui era riferito il decreto d'esproprio;
- la sentenza della Corte d'Appello è stata riformata dalla Cassazione con la sentenza n. 12325 del 25 maggio 2007 che ha rimesso le parti innanzi alla Corte d'Appello di Lecce affinché l'indennità di espropriazione fosse rideterminata con riferimento sia all'estensione del terreno effettivamente espropriato (mq. 18.876 in luogo di mq. 24.242), sia al valore da attribuire al predetto terreno e quindi al quantum della relativa indennità di espropriazione. La Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 545 del 15 ottobre 2012, ha stabilito *«nella somma di euro 637.411,00 pari a £. 1.234.197.710, l'indennità di espropriazione spettante a Palazzo Vito Pasquale per l'espropriazione dei terreni di cui alle particelle nn. 16, 17, 18, 19, 20 e 49 del fg. 58 del C.T. del Comune di Castellaneta»*;
- con tale sentenza, inoltre, la Corte ha condannato il Comune a corrispondere *«la differenza fra la indicata somma e quella offerta ed eventualmente già corrisposta, oltre agli interessi legali dal 6.8.1986 e sino al soddisfo»* oltre al pagamento della metà delle spese processuali in favore di Palazzo Vito Pasquale, liquidate, per l'intero, relativamente al giudizio di Cassazione ed al presente procedimento, come segue:
  - o per il giudizio di cassazione in complessivi € 7.200,00 per onorario;
  - o per il presente giudizio di rinvio in complessivi € 10.500,00, di cui euro 8.000,00 per onorario, euro 2.000,00 per diritti ed euro 500,00 per spese, oltre accessori di legge su tutte le predette voci, dichiarando compensata fra le parti la restante metà e confermando la liquidazione effettuata da questa Corte con la sentenza n. 213/2003 in data 25.2.2003 in relazione alle ulteriori fasi e gradi del processo. ....

**DATO ATTO** che:

- questo Ente ha stipulato, successivamente alla notifica della Sentenza della Corte d'Appello, in data 15/10/2012, un accordo transattivo con il sig. Palazzo Vito Pasquale, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 12.09.2013, con la quale l'organo collegiale ha preso atto del *“verbale d'intesa preliminare”* predisposto ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e sottoscritto il 29 agosto 2013 (prot. n. 20254 del 29 agosto 2013) tra il Funzionario Responsabile della 1ª Area ed il sig. Palazzo Vito Pasquale, ed ha provveduto alla prenotazione dell'impegno di spesa della complessiva somma di € 300.000,00 per l'anno 2013;
- il legale di fiducia del sig. Palazzo Vito Pasquale, avv. Fulvio Mastroviti, ha più volte sollecitato la liquidazione delle spese legali così come determinate in sentenze e sopra riportate.

**EVIDENZIATO** che:

- detta sentenza, come già prima riportato, è passata in giudicato anche perché il legale di fiducia di questo Ente non ha ritenuto sussistere motivi sostenibili per un ricorso per Cassazione (il terzo), per cui necessità procedere alla liquidazione quantomeno delle spese legali relative al ricorso per Cassazione, quantificate in complessivi € 5.020,24;
- che, ai sensi dell'art. 14, comma 1, l. 30/1997, di conversione del d.l. 669/1996, così come modificato dall'art. 147, comma 1, lett. a), L. n. 388/2000, le Amministrazioni pubbliche (tra cui gli enti locali) completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atti di precetto;
- che l'Osservatorio Finanza e contabilità enti locali ha precisato nel Principio Contabile n. 2/101 e ss. che:
  - *Nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso* (A rafforzare tale interpretazione anche il parere Campania 22/09).
  - *Nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, la convocazione del Consiglio per l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente e in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente. Gli accordi transattivi non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo;*
- che, quanto alle connotazioni dei debiti fuori bilancio di cui alla lett. a) dell'art. 194 – la Deliberazione n. 20/2007/G della Sezione regionale del controllo per l'Emilia-Romagna, nella quale si legge che “Con particolare riferimento alla fattispecie che qui interessa (debito sorto da sentenza esecutiva), occorre precisare che, per tale peculiare ipotesi, la valenza della delibera consiliare ex art. 194 T.U.E.L. non è quella di riconoscere la legittimità di una obbligazione, la cui validità è stata oggetto di delibazione in sede giudiziaria, quanto una funzione giuscontabilistica, individuabile nella salvaguardia degli equilibri di bilancio (mediante l'individuazione delle risorse necessarie a finanziare il debito) ed anche garantista, consistente nell' “accertamento di chi sia responsabile della formazione della fattispecie debitoria che si è formata al di fuori della ordinaria contabilità dell'ente” (Delibera 1/ 2007 Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia). Deve, altresì, aggiungersi che, in ogni caso, dal riconoscimento di legittimità discende l'obbligo, per l'ente pubblico, di contabilizzazione e di quantificazione finanziaria del debito riconosciuto, in virtù dei principi di universalità, veridicità ed attendibilità del bilancio;

**DATO ATTO** che è decorso del termine anzidetto di 120 giorni accordato dalla legge per disporre l'esecuzione della sentenza;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'impegno ed alla liquidazione della spesa necessaria per il pagamento delle competenze dovute da questo Ente, anche al fine di evitare ulteriori atti esecutivi che comporterebbero ulteriori esborsi;

**RITENUTO** di procedere con atto gestionale al pagamento delle somme liquidate in sentenza, onde prevenire aggravati di spesa a carico del bilancio comunale;

**VISTI:**

- il d. lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il decreto sindacale di nomina quale Dirigente del Settore AA.GG. n. 70 del 01/10/2013

**D E T E R M I N A**

- a) disporre, per tutte le motivazioni riporta in premessa e che qui si intendono integralmente trascritte, la liquidazione della complessiva somma di € 5.020,24 in favore del sig. Palazzo Vito Pasquale, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Mastroviti e Franco De Vitis, per la metà delle spese legali liquidate dalla Corte d'Appello di Lecce – sezione promiscua, giusta sentenza n. 545/12 richiamata in premessa, relativa al Giudizio di cassazione, rinviando a successivo atto la liquidazione delle restanti spese legali per il giudizio svoltosi avanti la Corte d'Appello..
- b) Imputare la somma predetta al cap. 1 intervento 1010201 del bilancio 2013, in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istruttore del Provvedimento

Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 21 GEN. 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Visto:

per la conferma dell'impegno di spesa  
di n. 1680/17 del Reg. Generale  
degli impegni.

DISTRETTO DI DOCUMENTO  
Mona MESE

(timbro e firma)

IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
MICHELE GALASSO

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 14 NOV. 2013

Il Capo Area/resp. proc.